

REGOLAMENTO INTERNO

PER LA

SCUOLA MUSICALE MORLACCHI



PERUGIA

TIPOGRAFIA GUERRIERO GUERRA

1906



CAPO I.

Disposizioni generali.

ART. 1. — La Scuola musicale Morlacchi ha per iscopo l'insegnamento di diversi rami della Musica ai giovani d' ambo i sessi dotati delle necessarie disposizioni, e l' incremento dell' Arte e della cultura musicale.

ART. 2. — Gli insegnamenti che s' impartiscono diretti anche a fornire buoni elementi per i Cori, per l' Orchestra e pel Concerto Comunale, sono i seguenti: *Teoria e Solfeggio, Armonia, Contrappunto, Canto, Canto Corale, Pianoforte, Violino, Viola, Violoncell, Controbasso, Oboe, Clarinetto, Fagotto, Corno, Tromba, Trombone, Bassotuba* (e congeneri degli istrumenti a fiato).

ART. 3. — Presiede all' andamento della Scuola una Commissione Municipale composta di sei membri eletti dal Consiglio Comunale, presieduta dal Sin-

daco ed in sua rappresentanza dall' Assessore della P. I.

ART. 4. — La Scuola ha a capo un Direttore tecnico che dovrà curare sotto la propria responsabilità l'andamento artistico e disciplinare della Scuola stessa ed ha altresì tutti quegli Insegnanti che sono consentiti dagli stanziamenti annuali del Bilancio del Comune.

ART. 5. — L'anno scolastico comincia col 16 Ottobre e termina col 15 Luglio. Durante il corso dell'anno avranno luogo quelle vacanze di consuetudine e comuni alle altre Scuole.

CAPO II.

Commissione Municipale.

ART. 6. — La Commissione Municipale sarà composta di persone della Città amanti dell'arte musicale.

La Commissione viene nominata dal Consiglio Comunale per un triennio, ma può essere riconfermata. Se durante il triennio rimanesse vacante un posto, dovrà essere subito ricoperto; ma il nuovo eletto cesserà dall'Ufficio unitamente agli altri membri della Commissione e cioè alla scadenza del triennio.

CAPO III.

Direttore.

ART. 7. — Il Direttore avendo la responsabilità artistica e disciplinare della Scuola, dovrà provvedere al regolare funzionamento delle scuole, ed invigilare perchè da tutti sia rispettato il Regolamento e mantenuta la disciplina.

ART. 8. — Il Direttore dovrà dirigere le Esercitazioni d'insieme, presiedere gli Esami, ed i Saggi pubblici, fissare gli orari e stabilire, d'accordo coi Professori, i Programmi scolastici.

ART. 9. — Ogni qual volta ne venga richiesto, il Direttore dovrà riferire alla Commissione sull'andamento della Scuola e ciò all'infuori della relazione generale che per iscritto dovrà presentare alla fine di ogni anno scolastico al Sindaco: dovrà curare perchè sieno eseguite le deliberazioni che verranno prese: dovrà presentare al Sindaco quelle proposte che credesse utili e opportune all'incremento ed allo sviluppo della Scuola.

ART. 10. — Quando lo creda necessario, il Direttore dovrà convocare il Consiglio dei Professori per udire i loro rapporti sul grado di applicazione e di profitto degli alunni, e le proposte che credessero utili per le proprie scuole, e di tali riunioni si dovrà redigere apposito verbale.

ART. 11. — In caso lo ritenesse necessario, il Direttore potrà chiedere la Convocazione della Commissione Municipale, facendone proposta al Presidente.

ART. 12. — Il Direttore dovrà prendere i provvedimenti disciplinari consentiti dal Regolamento.

Dovrà presentare al Sindaco le singole richieste per lavori, riparazioni, e per quant'altro si rendesse necessario al mantenimento dei mobili, dei libri e degli Istrumenti della Scuola.

Avrà la responsabilità della musica, degli istrumenti e dei mobili di cui sarà tenuto esatto inventario.

ART. 13. — Il Direttore non potrà assentarsi durante l'anno scolastico senza aver ottenuto un regolare permesso dalla Giunta Comunale, a meno che non si tratti di un'assenza che non superi i 5 giorni, nel qual caso per altro, dovrà ottenere il permesso dal Presidente della Commissione Municipale.

CAPO IV.

Professori.

ART. 14. — I Professori sono responsabili del buon andamento delle scuole ad essi rispettivamente affidate e sono perciò tenuti ad osservare e fare osservare le disposizioni del Regolamento.

ART. 15. — I professori dovranno impartire le lezioni pel tempo fissato dagli Orari e dovranno attenersi ai programmi scolastici compilati d'accordo col Direttore.

ART. 16. — I Professori non potranno assentarsi durante l'anno scolastico senza avere ottenuto un regolare permesso dalla Giunta Comunale, a meno che non si tratti di un'assenza che non superi i 5 giorni nel qual caso peraltro dovranno ottenere il permesso dal Direttore. Tanto le domande quanto i permessi dovranno essere stesi per iscritto e notificati al Presidente della Commissione Municipale.

ART. 17. — Essi dovranno prestar l'opera propria all'infuori degli Orari d'insegnamento, senza alcuna retribuzione, per gli esami, per le esercitazioni d'insieme, pei saggi etc.

CAPO V.

Segretario.

ART. 18. — Nel bilancio verrà stabilito un fondo per retribuire una persona che il Direttore sceglierà perchè lo aiuti nel disbrigo degli affari di ordinaria Amministrazione, tenendo ordinata la Corrispondenza, i Registri, il Protocollo, e che dovrà trovarsi presente alla Scuola secondo l'orario convenuto.

CAPO VI.

Allievi e loro ammissione.

ART. 19. — Col 25 di Settembre verranno annualmente aperte le iscrizioni alla Scuola e si chiuderanno col 10 Ottobre successivo.

ART. 20. — Le condizioni generali che si richiedono per l'iscrizione sono le seguenti:

1.° Istanza al Sindaco in carta da bollo da L. 0.60 in cui sia dichiarato lo studio che si vuol intraprendere: dovendo sostenere un'esame di ammissione si dovrà indicare a quale corso di studio si aspira.

2.° Certificato di nascita dal quale risulti un'età non minore degli anni 8.

3.° Certificato di buona condotta, di data recente per i giovani che superino il 16° anno d'età.

4.° Attestato medico di sana fisica costituzione, di subita vaccinazione, e di buona vista.

5.° Prova di sapere leggere e scrivere e conoscere gli elementi di aritmetica.

Dette istanze dovranno essere presentate al Direttore della scuola nel suo Ufficio entro il termine fissato.

ART. 21. — Ogni anno col 25 Settembre verrà pubblicato il manifesto per le nuove iscrizioni. In esso dovrà notificarsi il numero dei posti vacanti per ogni singola Scuola, e non potranno essere aper-

te le iscrizioni per quelle che fossero al completo. Per altro se al riprendere delle scuole, qualche alunno, precedentemente iscritto, dichiarasse di ritirarsi, o di fatto non si presentasse alle lezioni, lasciando così vacante qualche posto, sarà in facoltà del Direttore di ricoprirlo con qualche alunno della Scuola di Teoria e Solfeggio o in mancanza di questi, con qualche giovane estraneo, che avesse presentato istanza per essere ammesso al posto rimasto libero.

ART. 22. — I giovani iniziati allo studio di un istrumento dovranno sottostare ad un esame di ammissione tanto per l'Istrumento quanto per la Teoria e Solfeggio, per decidere a prova superata, a quale corso potranno essere iscritti: per ciò che riguarda la Teoria e Solfeggio potranno dare l'esame per essere esonerati dal frequentare tale Scuola, ma dovranno dare piena prova di conoscere completamente tutta la materia sì teorica come pratica, contemplata nel Programma di detta Scuola.

ART. 23. — Gli alunni che volessero iscriversi al 1° corso della Scuola di Teoria e Solfeggio saranno accettati nel maggior numero possibile, compatibilmente al numero dei posti che si andranno a rendere vacanti nelle altre scuole. Ma nell'anno successivo, se volessero iscriversi ad una scuola d'Istrumenti dovranno farne istanza in carta libera al Direttore, non più tardi del 1° Ottobre, il quale li accetterà se vi saranno posti vacanti e dopo avve-

nuti gli esami di ammissione per gli aspiranti già iniziati, che avranno la precedenza.

Nel caso che le domande fossero superiori al numero dei posti vacanti, l'accettazione sarà subordinata al concetto di priorità di data della domanda e in mancanza si procederà all'estrazione a sorte per i concorrenti.

Se però non potranno venire accettati nelle Scuole d'Istrumenti, per essere i posti già tutti occupati, potranno peraltro continuare a completare lo studio della Teoria e Solfeggio, per ottenere negli anni successivi, ove sia possibile, l'ammissione alle Scuole d'Istrumenti.

ART. 24. — I giovani iscritti alla Scuola dovranno pagare le seguenti tasse:

I nuovi iscritti una tassa di ammissione di lire 5 (per una sola volta) e una tassa annuale d'iscrizione di L. 10 pei corsi di Teoria e Solfeggio, e di L. 20 indistintamente per tutte le altre scuole.

Le tasse dovranno essere pagate all'esattoria Comunale e gli alunni dovranno consegnare e depositare nell'Ufficio del Direttore la relativa ricevuta rilasciata dall'Esattoria entro i 40 giorni dall'avvenuta iscrizione od ammissione, spirato il quale termine quei giovani che non fossero in regola non verranno accettati alle lezioni, e dopo una tolleranza di 15 giorni dalla sospensione quando non abbiano neppure allora pagata la tassa verranno senz'altro cancellati dai ruoli d'iscrizione.

ART. 25. — Gli alunni iscritti alla Scuola negli anni precedenti, dovranno presentarsi al principio dell'anno scolastico, e precisamente durante il periodo in cui rimangono aperte le iscrizioni, in Direzione per la rispettiva reinscrizione apponendo la propria firma in apposito Registro. Coloro che fossero assenti potranno confermare la propria reinscrizione per mezzo di lettera da inviare alla Direzione, sempre che giunga entro il tempo stabilito. Spirato il qual termine, chi non avesse ottemperato a simile disposto si terrà come ritirato dalla Scuola ed il posto, dichiarato così vacante, verrebbe occupato da altro aspirante che avesse esibito debita istanza in tempo utile.

ART. 26. — Anche gli alunni precedentemente iscritti, dovranno pagare le rispettive tasse entro i 40 giorni dall'atto della reinscrizione.

ART. 27. — Potrà essere concesso l'esonero delle tasse a quei giovani nuovi iscritti che ne facciano richiesta mediante un'apposita istanza in carta libera, e che oltre il certificato di povertà presentino altro documento comprovante il profitto degli studi ottenuto in altre Scuole (come elementari, tecniche, ginnasio, etc.) in base ad esami nei quali abbiano riportato in ciascuna materia voti $\frac{8}{10}$. Negli anni successivi l'esonero delle tasse verrà concesso basandosi invece, sull'assiduità alle lezioni e sul profitto di cui daranno prova nella Scuola Musicale ottenendo agli esami voti $\frac{8}{10}$ in ciascuna materia. Tanto le istanze quanto gli altri documenti, che si do-

vranno rinnovare ogni anno, dovranno essere presentate in Direzione durante il periodo in cui rimangono aperte le iscrizioni.

La scuola di Canto Corale sarà esente da tassa.

ART. 28. — Tutti gli alunni dovranno presentarsi regolarmente alla Scuola all'inizio delle lezioni, salvo, in caso di ritardo, la presentazione di un valido certificato che lo giustifichi. Ad ogni modo il ritardo non potrà superare i 15 giorni, passati i quali si cominceranno a computare le assenze segnandole nell'apposito Registro.

ART. 29. — Il limite massimo e minimo di età per le ammissioni è stabilito nel modo seguente:

Teoria e Solfeggio	da 8 a 20 anni compiuti		
Canto Corale (maschi)	» 17 a 25 »	»	»
» » (femmine)	» 15 a 23 »	»	»
Violino e Viola	» 8 a 10 »	»	»
Violoncello	» 10 a 14 »	»	»
Controbasso	» 14 a 18 »	»	»
(*) Flauto, Oboe, Clarinetto {	» 12 a 16 »	»	»
Fagotto e congeneri.			
(**) Tromba, Corno, Trombone {	» 12 a 20 »	»	»
Basso tuba e congeneri			
Pianoforte	» 9 a 11 »	»	»
Armonia e Contrappunto	» 12 a 20 »	»	»

(*) (**) Per l'ammissione allo studio degli strumenti a fiato sarà necessario presentare uno speciale certificato medico che comprovi che nulla osta fisicamente all'esercizio di tali strumenti.

ART. 30. — Questi limiti saranno aumentati proporzionatamente a seconda del corso a cui gli aspiranti già iniziati desiderassero di essere iscritti. Un alunno che per qualsiasi ragione si fosse ritirato dalla Scuola e dopo volesse essere riammesso, non sarà riaccettato quando il Direttore, confortato dal parere tecnico dell'Insegnante, ritenesse di non poter concedere la riammissione, sia per ragioni tecniche, di salute, di età o per mancanza di posti.

ART. 31. — Il numero degli alunni, nelle singole Scuole, è stabilito nel modo seguente:

Scuola di Teoria e Solfeggio	N.
» » Armonia e Contrappunto	» 10
» » Canto	» 4
» » » Corale	» illimitato
» » Pianoforte	» 16
» » Violino e Viola	» 20
» » Violoncello	» 6
» » Controbasso	» 4
» » Flauto	» 4
» » Oboe	» 4
» » Clarinetto	» 6
» » Fagotto	» 4
» » Corno	» 4
» » Tromba	» 4
» » Trombone	» 4
» » Bassotuba	» 2

ART. 32. — Gli alunni che non tenessero buona condotta o incorressero in mancanze gravi, saranno soggetti alle punizioni stabilite dal Regolamento.

ART. 33. — Gli alunni dovranno provvedersi del proprio gli istrumenti cui intendono dedicarsi e la musica necessaria allo studio. Per tale provvista sarà concesso un periodo di 15 giorni dalla prima lezione, passato il quale gli alunni che non si trovassero ancora in regola, verranno cancellati dai ruoli d'iscrizione.

In iscuola peraltro potranno usufruire della musica ivi esistente e degli istrumenti d'incomodo o impossibile trasporto, come Controbassi e Pianoforte.

ART. 34. — Sarà assolutamente vietato agli alunni di prendere parte ad esecuzioni sì private come pubbliche estranee alla Scuola, se prima non abbiano ottenuto il regolare permesso dal Direttore, sentito il parere del rispettivo Professore. Chi contravvenisse a questo disposto sarà punito secondo quanto stabilisce il N. B. dell' Art. 76.

ART. 35. — I permessi di cui all'articolo precedente potranno essere accordati dal Direttore, quando gli alunni abbiano raggiunti i programmi degli ultimi 3 corsi di studio per le scuole d'Archi e Pianoforte, e due per quelle di Canto e Fiati.

ART. 36. — I permessi però non saranno accordati a quegli alunni che non avessero in iscuola buona condotta, e potranno anche essere ritirati, qualora i concessi permessi riuscissero dannosi allo studio od alla condotta.

ART. 37. — Così pure gli alunni che avessero raggiunto il programma degli ultimi 2 corsi degli istrumenti a fiato, quando fossero ritenuti idonei dal

Direttore, dal Professore e dal M.^o del Concerto e quando ve ne fosse necessità, potranno ottenere il permesso di prestar servizio nel Concerto Municipale.

ART. 38. — Gli alunni non potranno rifiutarsi di frequentare quei corsi d'insegnamento cui fossero assegnati, nè di prender parte alle Esercitazioni d'insieme, ai Saggi, ai Teatri, ai Concerti, a quelle Esecuzioni infine cui il Direttore li comandasse (escluso il Concerto Comunale per il quale gli alunni dovrebbero sostenere per conto proprio la spesa dell'uniforme).

In caso di rifiuto saranno puniti con la sospensione dalle lezioni secondo l'art. 76 (comma e).

ART. 39. — Gli alunni saranno obbligati (e le famiglie per loro) a rifondere i danni che recassero ai mobili, libri, istrumenti e quant'altro di proprietà della Scuola.

ART. 40 — Gli alunni d'ambo i sessi dei Corsi superiori, che fossero ritenuti idonei per capacità e degni per carattere e condotta, potranno ottenere la nomina di *Maestrini* e *Maestrine* delle rispettive scuole.

Tale nomina verrà fatta dal Direttore dopo avere interpellato i Professori insegnanti e verrà notificata agli alunni per mezzo di lettera e affissa in apposito modulo nei locali della Scuola.

Gli alunni giudicati meritevoli di questa distinzione, dovranno aiutare i rispettivi Professori impartendo specialmente l'insegnamento agli alunni dei primi Corsi, non avendo però diritto ad alcuna retribuzione.

CAPO VII.

Corsi di studio - Orari - Programmi.

ART. 41. — I corsi di studio per ogni singolo insegnamento avranno un programma stabilito che dovrà essere svolto per intero dagli alunni che vogliono ottenere il diploma di licenza dalla Scuola.

Tali corsi di studio potranno essere svolti dagli alunni in un periodo di anni che sarà fissato con un limite minimo e massimo, in modo da facilitare il compimento degli studi tanto ai giovani dotati di speciali disposizioni, quanto a quelli meno pronti a superare le difficoltà dei singoli Programmi. Le Scuole di Teoria e Solfeggio e di Canto Corale avranno i Corsi di studio stabiliti entro un periodo fisso di anni.

I corsi di studio avranno come base i seguenti limiti minimi e massimi:

Scuola di Teoria e Solfeggio - limite fisso anni	3
» » Canto Corale ⁽¹⁾ » » » » »	2
» » Armonia ⁽²⁾ limite minimo anni 2 limite massimo anni	4
» » Contrappunto » » » 4 » » » » »	6

⁽¹⁾ N. B. — Tutti gli alunni, iscritti alle singole Scuole, saranno obbligati di frequentare per turno e secondo le speciali norme a tal uopo stabilite, la Scuola di Canto Corale e dovranno prender parte, ogni qual volta occorra, ai Saggi di detta Scuola.

⁽²⁾ N. B. — Gli alunni che vorranno dedicarsi allo studio dell'Armonia, dovranno frequentare la scuola complementare di Pianoforte e non potranno cominciare l'Armonia se non dopo aver compiuto almeno il 1° Corso di Pianoforte. — Gli alunni però già iniziati al detto strumento e in seguito a relativo esame, potranno, se idonei, essere subito assegnati al 1° Corso di Armonia e anche essere esonerati dallo studio del Pianoforte stesso.

Scuola di Canto	limite minimo anni	4	limite massimo anni	6
» » Pianoforte » » » » »	8	»	»	12
» » Pian. Complementare » » » » »	3	»	»	5
» » Violino » » » » »	7	»	»	10
» » Viola » » » » »	5	»	»	8
» » Violoncello » » » » »	7	»	»	10
» » Controbasso » » » » »	5	»	»	8
» » Flauto » » » » »	5	»	»	8
» » Oboe » » » » »	4	»	»	6
» » Clarinetto » » » » »	5	»	»	8
» » Fagotto » » » » »	5	»	»	8
» » Corno » » » » »	5	»	»	8
» » Tromba » » » » »	4	»	»	6
» » Trombone » » » » »	4	»	»	6
» » Bassotuba » » » » »	4	»	»	6

ART. 42. — I programmi scolastici compilati e divisi in un numero d'anni di studio rispondenti ad un esatto criterio medio fra le cifre più sopra esposte potranno anche essere svolti dagli alunni entro il periodo minimo e massimo fissato per ogni singola Scuola, ma gli alunni non potranno peraltro superare il numero massimo degli anni di studio.

Quelle scuole che richieggono un lungo periodo di istruzione avranno i Programmi divisi in due periodi, possibilmente in numero d'anni pari, l'uno per il corso inferiore e l'altro per il corso superiore e gli alunni dovranno compiere i relativi Programmi entro il termine massimo fissato, e chi non li avesse compiuti non potrà più frequentare la Scuola e sarà senz'altro cancellato dai ruoli d'iscrizione. Gli esami saranno regolati secondo quanto stabiliscono gli articoli speciali del Cap. VIII.

ART. 43. — Ogni scuola avrà il proprio orario stabilito fra il Direttore e i Professori, e tale Orario dovrà essere scrupolosamente osservato, nè i Professori potranno alterarlo. La compilazione degli Orari dovrà ottenere l'approvazione della Commissione Municipale.

ART. 44. — La Scuola rimarrà aperta tutti i giorni della settimana, eccettuati i festivi e quelli di vacanze straordinarie comuni alle altre scuole pubbliche.

ART. 45. — I Professori non potranno farsi sostituire nell'impartire le lezioni, da persone estranee alla Scuola.

ART. 46. — Ogni scuola avrà il proprio programma di studio, stabilito d'accordo fra il Direttore e i Professori. Ogni Programma dovrà comprendere Metodi, Studi e Composizioni di classici e moderni Maestri rispondenti ai più seri ed alti scopi artistici.

CAPO VIII.

Esami e Commissioni esaminatrici.

ART. 47. — Nella Scuola vi saranno cinque specie d'esami e cioè: *Esami di ammissione*, di *promozione*, di *riparazione*, di *Licenza* ed *Esami speciali* per alunni provenienti da Scuole private ed estra-

nei alla Scuola per conseguire il *Titolo di merito*, il quale sarà equipollente al diploma di *licenza*.

ART. 48. — Il Direttore stabilirà la data dei singoli Esami e provvederà alla compilazione degli elenchi degli alunni che dovranno presentarsi agli Esami: tali elenchi dovranno essere affissi nei locali della Scuola almeno otto giorni prima della data stabilita.

ART. 49. — Le Commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore, si comporranno di 3 membri e cioè del Direttore che presiederà le Commissioni e di due Professori della Scuola uno dei quali sarà l'insegnante degli allievi che verranno esaminati. Le Commissioni per gli Esami di licenza saranno inoltre composte di cinque membri due dei quali saranno scelti fra Maestri di Musica di nota capacità ed estranei alla Scuola.

ART. 50. — Gli esami di promozione si baseranno sulla materia che ogni alunno avrà svolto durante l'anno scolastico: perciò i rispettivi insegnanti dovranno con la più scrupolosa esattezza segnare in un apposito schedario tutto quanto i singoli alunni avranno svolto del Programma. Gli alunni potranno essere interrogati su ogni punto di esso, avendo per altro la facoltà di eseguire anche uno studio da loro stessi scelto.

Chi fallendo la prova dovesse ripetere il corso, dovrà studiare nuovamente quella parte di Programma svolto nell'anno precedente, ma riuscendo ad esaurirlo prima della fine del nuovo anno scolastico

potrà procedere innanzi secondo l'ordine del Programma.

Negli esami di promozione si conteranno gli anni di studio non secondo la divisione media dei Programmi, ma secondo il limite massimo concesso per il compimento dei Programmi stessi.

Per gli Esami di ammissione invece, i giovani aspiranti saranno classificati secondo la divisione dei corsi di studio dei Programmi medi e in proporzione all'età consentita dal Regolamento.

ART. 51. — Gli esami avranno una durata minima di 15 minuti per ogni alunno. La graduatoria delle votazioni si effettuerà numericamente da zero a dieci e il sei sarà il voto sufficiente per superare la prova.

Le votazioni dovranno essere segnate sopra appositi moduli.

ART. 52. — Gli esami di licenza saranno pubblici, ma il pubblico dovrà ritirarsi al momento della votazione.

ART. 53. — Gli alunni che fallissero in Luglio la prova dell'Esame di promozione, potranno ritenere in Ottobre l'Esame di riparazione: fallendo anche questo, potranno ripetere l'intero corso con diritto nell'anno successivo ai due esami di promozione e di riparazione: e in caso non superassero anche questa volta le prove, saranno senz'altro cancellati dai ruoli d'iscrizione.

ART. 54. — Quei giovani che già iniziati allo studio di un istromento facessero istanza per essere

iscritti alla Scuola ed aspirassero per mezzo dell'esame d'ammissione a un dichiarato corso superiore, dovranno anche sostenere un Esame di Teoria e Solfeggio per stabilire se potranno essere esonerati o se dovranno frequentare anche uno dei Corsi di tale Scuola.

ART. 55. — Il *Diploma di merito* della Scuola Morlacchi sarà concesso a coloro che avendo compiuti i propri studi privatamente nella città, o fuori, o in altra Scuola, desiderassero ottenere un Diploma che comprovasse l'esame sostenuto.

Detti *Diplomi* verranno rilasciati per i soli insegnamenti che s'impartiscono nella Scuola.

ART. 56. — Per essere ammessi a questi Esami occorrerà presentare una domanda in carta da bollo da cent. 60 diretta al Sindaco, unendovi i certificati di nascita, di buona condotta e tutti quei documenti atti a comprovare gli studi fatti.

ART. 57. — Per essere ammessi a tali Esami occorrerà versare anticipatamente una tassa di L. 50 al Direttore della Scuola che rilascerà regolare ricevuta. La somma versata andrà divisa in parti eguali tra i componenti la Commissione esaminatrice. Tali esami si baseranno sulle norme inerenti agli Esami di licenza interni.

ART. 58. — I giovani privatisti studenti di musica che pur non essendo iscritti alla Scuola desiderassero sottoporsi agli annuali Esami di promozione, potranno ottenerne la facoltà presentando debita istanza in carta da cent. 60 diretta al Sindaco

e versando anticipatamente una tassa di L. 15 al Direttore che rilascerà regolare ricevuta.

Tale somma sarà divisa in parti eguali tra i componenti la Commissione esaminatrice.

I giovani dovranno sostenere tali esami coi Programmi Scolastici della Scuola e fallendo la prova avranno il diritto, senza ulteriore tassa, di presentarsi anche agli esami di riparazione.

Sarà rilasciato ai suddetti giovani un attestato comprovante l'Esame sostenuto.

CAPO IX.

Esercitazioni ed Esperimenti.

ART. 59. — In ogni anno scolastico dovranno aver luogo in un determinato periodo fissato dal Direttore, Esercitazioni collettive fra gli alunni ritenuti idonei a parteciparvi.

Tali Esercitazioni che dovranno aver luogo all'infuori delle ore di lezione, verranno divise in due periodi.

1. — Esercitazioni di musica di piccolo insieme: Trii, Quartetti, Quintetti strumentali: a voci di 2, 3, 4 parti etc.

2. — Esercitazioni d'orchestra e Coro.

ART. 60. — A tali esercitazioni dovranno prender parte, in caso di bisogno, anche i Professori e se per quelle d'orchestra mancassero alcuni strumenti necessari all'equa distribuzione delle parti, il Direttore avrà facoltà di completarli cogli elementi dell'Orchestra Cittadina da compensarsi in quella misura preventivamente fissata di comune accordo.

ART. 61. — Ogni anno, alla fine di Giugno avrà luogo un Esperimento pubblico al quale dovranno prender parte tutti quegli alunni ritenuti idonei dal Direttore e dai Professori.

ART. 62. — A tali Esperimenti dovranno specialmente prender parte gli alunni che abbiano terminati i loro studi; ma in caso di deficienza di questi sia per merito, sia per numero, e per dare un giusto equilibrio alla formazione del Programma, potranno essere presentati, al pubblico anche quei migliori allievi dei Corsi inferiori che il Direttore d'accordo coi Professori, credesse di sciogliere.

Se poi ci fossero molti alunni degni di essere presentati al primo Esperimento se ne potrà far seguire un secondo.

ART. 63. — In occasione degli Esperimenti avrà luogo la distribuzione dei Diplomi agli alunni che avranno compiuti i loro studi.

CAPO X.

Diplomi e Certificati.

ART. 64. -- Gli alunni che condurranno a termine regolarmente i propri studi, otterranno in seguito ad un Esame finale da sostenersi nel Giugno prima degli Esperimenti un Diploma di licenza, di *Allievo approvato dalla Scuola Musicale F. Morlacchi di Perugia*.

ART. 65. -- A quegli alunni che intendessero per giuste ragioni di abbandonare la Scuola prima di aver completato gli studi, verrà rilasciato dal Direttore un certificato comprovante gli studi fatti.

ART. 66. -- Ai giovani che vogliono ottenere il Diploma di *Titolo di merito* o sostenere, benchè privatisti, gli Esami annuali di promozione, verranno rilasciati appositi attestati, secondo quanto è stato detto agli art. 55, 56, 57, 58.

CAPO XI.

**Ritardi - Assenze - Pagelle
Proporzionale - Rapporti Riservati.**

ART. 67. Tutti gli alunni dovranno puntualmente trovarsi nelle rispettive Scuole all'ora fissata dai singoli orari.

Nelle lezioni cumulative gli alunni che tardassero cinque minuti, non saranno per quel giorno accettati in iscuola: nelle lezioni individuali la tolleranza sarà di un quarto d'ora, trascorso il quale, non saranno ammessi per quel giorno alla lezione.

In tali casi, il Professore dovrà considerare il ritardo come assenza.

ART. 68. -- I Professori dovranno segnare le assenze degli alunni che non intervenissero alle lezioni in appositi moduli che alla fine di ogni lezione verranno passati alla Direzione.

Le assenze verranno trascritte in uno speciale registro e non saranno cancellate se gli alunni non presenteranno nella lezione successiva una valida giustificazione per iscritto dei genitori o di chi per essi, o del medico in caso di malattia: altrimenti rimarranno segnate e verranno calcolate alla fine dell'anno scolastico per l'ammissione o no agli Esami.

ART. 69. -- Il Direttore se lo crederà opportuno, potrà, in seguito alle assenze, spedire circolari o lettere d'avvertimento agli alunni ed alle famiglie.

ART. 70. -- Dopo sei assenze consecutive ingiustificate, l'alunno verrà cancellato dai ruoli d'iscrizione.

ART. 71. -- Alla fine dell'anno scolastico tenuto calcolo della somma complessiva delle assenze ingiustificate di ogni alunno, il Direttore stabilirà una proporzionale fra il numero di dette assenze e il numero delle lezioni impartite dai rispettivi Professori e quegli alunni che avessero superato

tale proporzionale non saranno ammessi alla prima sessione d' esami e verranno rimandati alla seconda di riparazione, senza avere il beneficio di ritentare la prova in caso fallissero.

Quando in un anno successivo ciò si ripetesse; l' alunno non solo sarà sospeso dalla prima sessione d' esami, ma anche dalla seconda e dovrà ripetere l' intero corso, alla fine del quale se non riuscisse a superare le prove di promozione e di riparazione verrebbe cancellato dai ruoli d' iscrizione.

ART. 72. — Qualora un allievo frequentando contemporaneamente più scuole, in una di queste commettesse tante assenze da non essere ammesso agli esami, secondo quanto è stato detto più sopra, non sarà ammesso neppure agli Esami delle altre scuole da lui frequentate. (Art. 71).

ART. 73. — In uno speciale registro verranno di conseguenza segnate tutte le lezioni impartite durante l' anno scolastico dai Professori.

ART. 74. — Alla fine di ogni anno scolastico, dopo gli Esami, verranno consegnate agli alunni apposite Pagelle sulle quali verranno segnate le votazioni riportate nei diversi esami.

ART. 75. — Alla fine di ogni mese i Professori dovranno compilare un *Rapporto riservato*, indicando il profitto, lo studio, la condotta disciplinare degli alunni della propria Scuola, affinchè il Direttore possa avere continua conoscenza dell' andamento delle Scuole.

Questi *Rapporti riservati* dovranno essere presentati agli Esami, perchè i Commissari possano consultarli e formarsi un criterio sulle qualità artistiche e disciplinari dell' esaminando.

CAPO XII.

Punizioni.

ART. 76. — Agli alunni che mancassero ai loro doveri, verranno applicate le seguenti punizioni a norma dei casi:

- a) Ammonizione del rispettivo Insegnante.
- b) Allontanamento dalla lezione in caso venisse turbata la quiete e il buon ordine della Scuola.
- c) Rapporto del Professore al Direttore e semplice ammonizione di questi all' allievo.
- d) Ammonizione in presenza dei condiscipoli fatta dal Direttore.
- e) Sospensione temporanea dalla scuola fino ad un mese.
- f) Espulsione dalla Scuola. ⁽¹⁾

(1) N. B. L' espulsione sarà deliberata dalla Giunta Comunale su proposta della Direzione e col parere della Commissione.

Agli alunni i quali secondo quanto stabilisce l' Art. 34 non abbiano chiesto e ottenuto il permesso dal Direttore ed abbiano preso parte egualmente a pubbliche o private esecuzioni, verrà applicato per due mancanze consecutive la punizione contemplata al comma (e): per una terza mancanza la punizione contemplata al comma (f).

CAPO XIII.

Biblioteca ed Archivio.

ART. 77. — Di tutti i libri didattici, di musica, di storia, partiture d'orchestra, parti staccate etc., sarà tenuto esatto e chiaro inventario.

La responsabilità del regolare mantenimento della Biblioteca spetta al Direttore.

ART. 78. — Durante l'anno scolastico saranno consegnati ai Professori, sotto la loro responsabilità, tutti i libri considerati nei Programmi di studio ad uso della Scuola, ma sarà assolutamente vietato di esportarli dai locali della Scuola.

Un apposito Registro servirà pel controllo di consegna e di restituzione dei suddetti libri.

ART. 79. — Potranno esser dati per lettura, per copiatura e per studio ai Professori, agli alunni e a tutte le persone estranee alla Scuola i libri esistenti nella Biblioteca, ma purchè vengano consultati nei locali della Scuola stessa.

ART. 80. — Alla fine di ogni anno scolastico tutti i libri dovranno essere restituiti, e la Biblioteca dovrà essere riordinata.

ART. 81. — Di tutte le carte d'ufficio, istanze, relazioni, verbali di esami e adunanze, corrispondenze e di quanto infine concerne l'Amministrazione dovrà esserne tenuto esatto protocollo.

CAPO XIV.

Inservienti.

ART. 82. — Il bidello - custode sarà nominato dalla Giunta Comunale. Esso dovrà trovarsi sempre a disposizione della Scuola e trovarsi presente durante le ore di lezione: dovrà eseguire gli ordini e le istruzioni impartitegli dalla Commissione, dal Direttore, dai Professori. Dovrà curare la pulizia dei locali, non dovrà mai abbandonare la Scuola quando i locali siano aperti, dovrà vigilare a che non sia asportato nulla che appartenga alla Scuola e che non vengano in alcun modo arrecati danni.

Infine deve sorvegliare gli alunni informando il Direttore qualora essi non tenessero un contegno corretto, o in qualunque altro modo disturbassero, obbligandoli a non trattenersi nei corridoi e nella camera del bidello e a recarsi subito nelle rispettive scuole.

Dovrà infine vigilare a che nei locali della Scuola non si fumi, la qual cosa sarà assolutamente vietata.

Articoli speciali.

ART. 83. — Dovranno essere estratti dal presente Regolamento tutti quegli articoli ritenuti necessari per la compilazione di uno specchio speciale

per ciò che riguarda direttamente gli alunni e che dovrà essere costantemente tenuto affisso nei locali della Scuola.

ART. 84. — Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori riguardanti la Scuola Musicale Morlacchi.

« Il presente regolamento interno è stato deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta del 30 Giugno 1906 ed approvato dalla R.^a Prefettura con Visto N.° 24503 del 17 Agosto 1906.

Perugia, 20 Agosto 1906.

IL SINDACO
L. VALENTINI

IL SEGRETARIO GENERALE
A. LUPATELLI.